TachConsulting
Consulenza al servizio del trasportatore

DECRETO CORSI CRONOTACHIGRAFO? SONO OBBLIGATORI? SI NO FORSE?

FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA

Il 13 febbraio 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha emanato una circolare esplicativa in merito al **DD 215 DEL 12 DICEMBRE 2016** recante disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali e analogici.

Da sempre il tema della formazione è molto dibattuto in quanto da molte imprese è visto come una "perdita di tempo", da altre come un "investimento " in prevenzione, le opinioni sono varie e a volte contrastanti.

In questi anni abbiamo incontrato e fatto formazione a migliaia di conducenti presso centinaia di imprese, le quali hanno capito l'importanza della formazione sul cronotachigrafo non tanto per "togliersi una responsabilità" bensì per prevenire molto spesso infrazioni assolutamente prevedibili.

Dall'esperienza maturata e dalla miriade di dati tachigrafici analizzati, possiamo dire con assoluta certezza che normalmente circa **il 70% delle sanzioni** in materia di tempi di guida e riposo sono dovute al fatto che i conducenti non sanno utilizzare nella maniera corretta il tachigrafo digitale, ma questo non per dare colpe particolari anzi, forse perché nessuno ha mai spiegato in maniera chiara e precisa il funzionamento di questo strumento ritenuto da molti un po' "diabolico"

La materia di per un po' complicata ma cercando di spiegare le cose in maniera semplice si possono risolvere tantissimi dubbi che portano spesso a sanzioni.

Veniamo ora alla circolare.

Domanda più frequente:

IL CORSO PER L'UTILIZZO DEL CRONOTACHIGRAFO COME DA DD 215 E' OBBLIGATORIO?

RISPOSTA – NO NON E' OBBLIGATORIO MA?

La circolare del ministero in questo senso risulta molto chiara infatti cita

*" è opportuno **sottolineare** che **il decreto** in argomento **non introduce adempimenti obbligatori per le imprese, ne è obbligatorio l'avviamento alla formazione** dei dipendenti delle imprese stesse e la mancata attuazione delle prescrizioni del decreto stesso non costituisce autonomo oggetto di sanzione "*

Quindi già da questa prima precisazione abbiamo risolto gran parte dei dubbi .

Sarebbe opportuno però ricordare come **l'importanza della formazione sul cronotachigrafo** in realtà abbia radici abbastanza lontane e non sia una novità dell'ultima ora.

TachConsulting
Consulenza al servizio del trasportatore

In merito alla **formazione da fornire al personale**, si evidenziano alcuni riferimenti normativi un po' datati:

DM 31-3-2006 ART. 2 " Il **datore di lavoro ha l'obbligo di informare il lavoratore** della vigente disciplina in materia di orario di lavoro nonché de contratti collettivi e di tutte le condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Il datore di lavoro ha **l'obbligo di controllare che il lavoratore rispetti i periodi di guida e di riposo** secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni comunitarie, di **istruire il conducente** circa il **funzionamento dell'apparecchio di controllo** e di vigilare sul corretto uso dello stesso"

CCNL del 26 26.01.2011. art. 20 comma 9 " l'azienda impartirà agli autisti specifica formazione sull'utilizzo del cronotachigrafo"

D.Lgs 81/2008 art. 36 comma 2. "il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascuno lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia"

Art 10 comma 2

*" Le imprese di trasporto **organizzano l'attività dei conducenti** di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del regolamento **(CEE)n. 3821/85** e del capo II del presente regolamento. Le imprese **di trasporto forniscono ai conducenti le opportune istruzioni** ed **effettuano controlli regolari** per garantire che siano rispettate le disposizioni del regolamento **(CEE) n. 3821/85** e del capo II del presente regolamento"*

Art. 33 comma 1 REG 165/2014

Responsabilità delle imprese di trasporto

*Comma 1 " Le imprese di trasporto garantiscono che i propri conducenti **ricevano una formazione** e **istruzioni adeguate** per quanto riguarda **il buon funzionamento dei tachigrafi**, che siano digitali o analogici, **effettuano controlli periodici** per **garantire che i propri conducenti** li utilizzino correttamente e non forniscono ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare ad un uso improprio dei tachigrafi."*

*Comma 3 "Le imprese di trasporto **sono responsabili** per le **infrazioni del presente regolamento commesse** dai loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione. Gli Stati membri possono, tuttavia, subordinare tale responsabilità all'infrazione da parte dell'impresa del primo comma, paragrafo 1, del presente articolo e dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 561/2006."*

Da questi riferimenti normativi citati si può vedere come l'importanza della formazione sia ribadita da tempo all'interno della normativa, **quindi non è una NOVITà**.

La Formazione sul cronotachigrafo è un "obbligo" praticamente da sempre, i **datori di lavoro hanno l'obbligo** di **fornire indicazioni** e informazioni in merito all'utilizzo dello strumento in quanto la normativa UE pone a carico di questi ultimi tale compito.

I datori di lavoro in caso di sanzioni in materia di reg. 561/06 sono sottoposti a sanzione ex art. 174 comma 14 del codice della strada

Sanzione amministrativa da : € 327,00 a € 1305,00

"La sanzione si applica per ciascuno dipendente cui la violazione si riferisce quando l'impresa, nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel REG. 561/06."

I vari obblighi e procedure da mettere in campo in materia di cronotachigrafi e tempi di guida saranno oggetto di approfondimento specifico nelle prossime settimane.

CHI SONO I DESTINATARI DEI CORSI? SOLO I CONDUCENTI DIPENDENTI? ANCHE I PADRONCINI?

Secondo la circolare ministeriale " *I destinatari dei corsi di formazione sono i **conducenti** che prestano il loro servizio - a qualsiasi titolo ed in forza di qualsiasi contratto di lavoro, ivi compresi i contratti **per prestazioni saltuarie**, **discontinue**, **temporanee** o **a "chiamata"***

La circolare prosegue poi dicendo che " *---è potenziale destinatario dei corsi chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo con la mansione, all'occorrenza di guidarlo"*

La circolare poi fa menzione del fatto che ovviamente se il conducente è anche titolare e mono veicolare non può essere passibile di sanzione ex art. 174 comma 14 questo però **non esime tali conducenti dall'essere passibili di sanzioni in materia di tempi di guida.**

Quindi IMPORTANTE formarsi ed essere informati sul corretto utilizzo del cronotachigrafo e dei tempi di guida.

QUANTO DURA IL CORSO? - 8 ORE

Il corso ha un durata minima di **8 ore**; i corsi potranno essere suddivisi in moduli, ognuno di durata non inferiore a 2 ore ad articolati su una o più giornate.

ESISTE UN PROGRAMMA SPECIFICO? – SI

Il ministero nel decreto 215/2016 ha previsto un programma definito e dettagliato da seguire che prevede una parte teorica e una parte pratica attraverso l'utilizzo di simulatori.

VIENE RILASCIATA UN'ATTESTAZIONE? CHE TIPO DI VALIDITA' HA?

"Al termine del corso è rilasciato il certificato individuale di partecipazione, conforme al modello individuato nell'allegato 5 che ha validità per un periodo di **5 anni** dalla **data della sua emissione**"

Il certificato deve essere rilasciato in triplice copia:

1. Soggetto che ha erogato il corso
2. Soggetto partecipante
3. Azienda

SE IL CONDUCENTE SI LICENZIA PUO' FARE VALERE IL CERTIFICATO NON ANCORA SCADUTO O LA NUOVA AZIENDA DEVE PROVVEDERE A FARGLI FARE UN NUOVO CORSO? – PUO' FAR VALERE IL CORSO FATTO

Il certificato individuale **resta valido fino alla sua data di scadenza anche** nel caso in cui cessi il **rapporto** di lavoro o **di collaborazione comunque prestata in favore dell'impresa che ha avviato il partecipante al corso** di **formazione prima del quinquennio di validità del certificato individuale** e il **nuovo datore di lavoro**, che avrà cura di acquisire copia del certificato, **non sarà tenuto ad avviare a formazione il conducente** in possesso di certificato individuale in corso di validità.

OBBLIGHI DI ISTRUZIONE

L'art. 7 detta disposizioni circa le modalità con le quali devono essere impartite, da parte delle imprese, le istruzioni ai conducenti.

Si tratta di istruzioni che con espresso riferimento a quanto disposto dei regolamenti **(UE) n. 165/2014 art. 33 comma 1 del REG. 561/06, ART. 10 commi 1 e 2**, assolvono all'obbligo di impartire ai conducenti le indicazioni necessarie per assicurare il pieno rispetto dei precetti regolamentari

Pertanto ai fini della prova del corretto assolvimento degli obblighi di informazione, le imprese forniscono ai conducenti un documento nel quale siano sommariamente contenute le norme di comportamento cui devono attenersi per garantire il rispetto della normativa sociale.

Il documento, redatto per iscritto e controfirmato dal conducente, è in **forma libera** e i **contenuti** dello tesso **dovranno essere conformi alle prescrizioni dei regolamenti comunitari** e potranno costituire **oggetto** di **valutazione** da parte degli organi di controllo e, in sede di eventuale contenzioso, da parte delle autorità adite.

IL DOCUMETO CON LE ISTRUZIONI E' VALID SOLO PER L'IMPRESA CHE LO HA RILASCIATO? – SI

Si il documento ha validità solo per l'impresa che lo ha rilasciato.

IL DOCUMENTO CON LE ISTUZIONI SCRITTE QUANTO VALE? – 1 ANNO

Il documento ha validità soltanto per l'impresa che lo ha rilasciato per un anno dalla data della firma per il conducente.

ASSOLIVIMENTO DEGLI ONERI DI CONTROLLO DA PARTE DELL'IMPRESA – PRODUZIONE REPORT OGNI 90 GIORNI

I Reg. 561/06 e REG UE 165/2014 prescrivono **l'obbligo** per le imprese di effettuare controlli periodici sull'attività dei conducenti.

L'imprese deve effettuare un'analisi approfondita dell'attività del conducente **ogni 90 giorni** e produrre un resoconto/report scritto controfirmato dal conducente, che deve essere conservato nei locali dell'impresa .

Il resoconto dovrà tener conto delle regolarità o irregolarità delle risultanze **tachigrafiche** e di conseguenza andranno indicati i provvedimenti eventualmente adottati.

È NECESSARIO TENERE A BORDO L'ATTESTATO DEL CORSO?

La circolare in merito richiama alla discrezionalità dell'autorità di controllo.

Infatti cita : *" Ferma restando la piena **discrezionalità di valutazione riservata dalle Autorità di controllo**, si ritiene opportuno, al fine di facilitare e velocizzare le operazioni di controllo su strada, che i documenti previsti dal decreto e comprovanti il rispetto delle prescrizioni dei **Reg. 561/06 e UE 165/14**, si trovino a bordo del veicolo, in modo che il conducente possa essere in grado di esibire direttamente al momento del controllo sia il proprio certificato di frequenza che i documenti comprovanti l'assolvimento degli oneri di istruzione informazione e controllo.*

POSSEDERE IL CERTIFICATO A BORDO ESIME DALLE SANZIONI? NO

Attenzione che avere o meno il certificato a bordo non esime dalle sanzioni sui tempi di guida e riposo.

I CORSI FATTI PRIMA DEL DECRETO SONO VALIDI?

La **circolare** nel **ribadire che le prescrizioni** del decreto **non hanno carattere obbligatorio** e ferme restando **le valutazioni discrezionali sia dell'Autorità di controllo** che amministrative giudiziarie eventualmente **in sede di ricorso** si precisa che **non potrà essere riconosciuta validità quinquennale** per gli attestati eventualmente rilasciati al termine dei corsi erogati pre-decreto.

Quindi i corsi fatti prima del decreto possono essere fatti valere in sede di ricorso e sarà il giudice a valutare di volta in volta se accettare o meno il corso.

Riteniamo opportuno sottolineare quanto sia importante, a prescindere dalla normativa, istruire e formare sia il personale viaggiante, che il personale d'ufficio al fine di organizzare il lavoro il più possibile in linea con i dettami dei regolamenti , in primis per garantire la sicurezza dei conducenti ma anche per evitare sanzioni.

TachConsulting S.r.l
Via XXI Novembre, 188/B - 37020 Volargne (VR) • Tel. +39 348 5273170 • Fax +39 045 4852056 • info@tachconsulting.it
P.IVA 04166780231 • Cap Sociale: 10.000 euro

Il REG. 561/06 ha fatto nascere la necessità di avere all'interno dell'azienda figure che siano in grado di valutare, analizzare e risolvere le criticità dovute ai tempi di guida e riposo.

Una corretta organizzazione e pianificazione, una corretta conoscenza della normativa permette alle aziende di lavorare in regola e in sicurezza.

TachConsulting S.r.l

Via XXI Novembre, 188/B - 37020 Volargne (VR) • Tel. +39 348 5273170 • Fax +39 045 4852056 • info@tachconsulting.it
P.IVA 04166780231 • Cap Sociale: 10.000 euro